



Protocollo N° (allegato alla PEC)
Classifica 014-10
Fascicolo 2025/5
Riferimento Protocollo n.15552/2025

OGGETTO: S.P. N° 26 Mombaroccese: Richiesta emissione Ordinanza per l'istituzione dei limiti massimi di velocità nei tratti sotto elencati dal km 0+000 fino al km 17+300.

ORDINANZA N. 17/A/25 del 22/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO CHE

In seguito alla segnalazione del Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Manutenzione Strade Viabilità 4.2 di Pesaro e delle indicazioni del responsabile di zona in merito alla presenza di dissesti della sottofondazione e della fondazione stradale, si sono formati dei cedimenti e degradi superficiali della pavimentazione stradale, accompagnati anche da fessurazioni longitudinali, che possono costituire una situazione di pericolo per la circolazione stradale in generale, se percorsa ad una velocità elevata ed in particolar modo per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli. Pertanto si ravvisa la necessità di limitare la velocità, sulla parte iniziale della SP26 Mombaroccese ricadente nei Comuni di Montelabbate, Vallefoglia, Pesaro, Mombaroccio;

RITENUTO opportuno procedere al riordino dei limiti di velocità e all'introduzione di nuovi limiti fuori dai centri abitati, al fine di determinare condizioni omogenee del segnalamento, tali da agevolare una migliore percezione per la corretta condotta di guida, da adottare da parte degli utenti della strada, in relazione soprattutto alla necessità di elevare le condizioni di sicurezza;

ACCERTATA la necessità di garantire l'incolumità pubblica con un livello di sicurezza adeguato nella percorrenza sulla parte iniziale della SP26 Mombaroccese, si rende necessario sia il riordino che l'introduzione di altre limitazioni fuori del centro abitato.

TUTTO CIÒ ACCERTATO E RITENUTO, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio 4.2. "di Gestione della manutenzione – Viabilità 1 Pesaro".

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di limitare la velocità massima in entrambi i sensi di marcia per la presenza di curve pericolose, cattive condizioni del manto stradale come di seguito descritti:

dal Km 0+000 al km 1+550 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 1+550 al Km 1+930 tratto centro abitato Apsella

SERVIZIO 4.2.1

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2263 - fax 0721.359.2442.
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: viabilita@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



dal Km 1+930 al Km 3+620 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 3+620 al Km 4+900 limite massimo di velocità 30 Km/h;
dal Km 4+900 al Km 5+250 limite massimo di velocità 50 Km/h;
dal Km 5+250 al Km 7+450 centro abitato di Sant'Angelo in Lizzola
dal Km 7+470 al km 8+470 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 8+470 al Km 8+700 limite massimo di velocità 50 Km/h;
dal Km 8+700 al km 11+630 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 11+650 al km 12+110 centro abitato di Villa Ugolini
dal Km 12+110 al Km 13+100 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 13+100 al Km 14+030 limite massimo di velocità 50 Km/h;
dal km 14+030 al km 15+550 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal km 15+500 al km 16+610 centro abitato di Mombaroccio
dal km 16+610 al km 17+300 centro abitato del Beato Sante fine del territorio V1 Pesaro

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- il D.Lgs. n. 267/2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 107, concernente le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/02/2022 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino (entrato in vigore il 03/04/2022) e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

di limitare la velocità massima in entrambi i sensi di marcia per la presenza di curve pericolose, cattive condizioni del manto stradale come di seguito descritti:

dal Km 0+000 al km 1+550 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 1+550 al Km 1+930 tratto centro abitato Apsella
dal Km 1+930 al Km 3+620 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 3+620 al Km 4+900 limite massimo di velocità 30 Km/h;
dal Km 4+900 al Km 5+250 limite massimo di velocità 50 Km/h;
dal Km 5+250 al Km 7+450 centro abitato di Sant'Angelo in Lizzola
dal Km 7+470 al km 8+470 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 8+470 al Km 8+700 limite massimo di velocità 50 Km/h;
dal Km 8+700 al km 11+630 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 11+650 al km 12+110 centro abitato di Villa Ugolini
dal Km 12+110 al Km 13+100 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal Km 13+100 al Km 14+030 limite massimo di velocità 50 Km/h;
dal km 14+030 al km 15+550 limite massimo di velocità 70 Km/h;
dal km 15+500 al km 16+610 centro abitato di Mombaroccio
dal km 16+610 al km 17+300 centro abitato del Beato Sante fine del territorio V1 Pesaro

DISPONE

SERVIZIO 4.2.1

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2263 - fax 0721.359.2442.

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: viabilita@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2.1 "Gestione Manutenzione Stradale Viabilità 1" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 – VIABILITA'

Dott. Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)